



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

La scrivente Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Raddusa,

## VISTI:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2020: APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 244 E 246 DEL D.LGS 267/2000 –.
- ✓ il D.D.G. N. 361 del 12/09/2024 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e funzione pubblica - dipartimento delle autonomie locali;
- ✓ il D.R.S. N. 424 del 21/10/2024 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e funzione pubblica - dipartimento delle autonomie locali con il quale il comune di Raddusa risulta assegnatario del contributo di €49.000,00 per funzione di intervento di riequilibrio finanziario;

dovendo richiedere l'erogazione del contributo regionale previsto dall'articolo 36 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, "Contributi straordinari per gli enti locali", Allegato 1, righe 1 – 32, relaziona quanto segue:

## PREMESSA

La Giunta Comunale, a seguito della dichiarazione di Squilibrio Finanziario presentata dal sottoscritto Responsabile, con Deliberazione n. 74 del 20/11/2023 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2021, dal quale è scaturito un importo di disavanzo di - € 9.326.671,09, confermato con la Deliberazione del Commissario ad Acta, assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 13/02/2024.

Successivamente nella seduta del 20 Marzo 2024, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2024 è stata approvata la DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 244 E 246 DEL D.LGS 267/2000 –.

Le cause che hanno portato alla dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Raddusa sono rinvenibili nell'allegata relazione alla deliberazione del C.C. n. 10/2024, dove è stata dettagliatamente descritta l'attività di verifica (richiesta dal Consiglio Comunale) e che ha indotto l'ufficio ad accelerare la chiusura dei dati dell'anno 2021, con l'approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2021 indicato in precedenza.

Infatti la chiusura del Rendiconto 2021 e l'evolversi negativamente della situazione debitoria, non

recuperabile nel rispetto dell'art. 188 del D.lgs 267/2000 e/o con procedura ex art. 243 bis, con la conseguenza che l'Ente, non essendo più nelle condizioni di poter presentare un bilancio di previsione triennale 2022/2024, ha portato l'Ente a dover ricorrere alla procedura di cui all'art. 244 e seguenti del Tuel, l'art. 246 del D.LGS 267/2000.

## IL DISSESTO FINANZIARIO

Il dissesto finanziario è uno strumento attivabile laddove l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili (art. 244, TUEL).

La dichiarazione di dissesto, comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, una serie di conseguenze negative anche sulla gestione corrente e sulle scelte effettuabili da parte delle amministrazioni, quali:

- *limiti alla contrazione nuovi mutui, (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249 TUEL);*
- *limiti all'impegno delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250);*
- *l'aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).*

Comporta anche una serie di conseguenze negative che possiamo così riassumere:

- *gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile;*
- *i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale*

*né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;*

- *l'ente è tenuto a ridimensionare l'organico collocando in disponibilità gli eventuali dipendenti in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione (si veda da ultimo il decreto 18 novembre 2020).*

Dalla data della dichiarazione di dissesto i singoli creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti che rientrano ormai nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del T.U., né che i debiti insoluti possano produrre rivalutazione monetaria e interessi di qualsiasi natura. Per procedere con le azioni esecutive per il recupero del credito bisognerà attendere la nomina del Commissario, per la quale, sono necessari dai 3 ai 5 mesi. Alla nomina seguirà poi la fase di insediamento dell'OSL, che può durare anche fino a 6 mesi. Il fornitore può, dunque, fare richiesta di ammissione alla massa passiva del Comune che ha dichiarato dissesto, al fine di recuperare i propri crediti. Per l'effettivo pagamento ai creditori, a quel punto ci sono due possibili procedure, una Ordinaria e una Semplificata.

La **procedura Ordinaria** prevede che l'OSL disponga il pagamento dell'intero debito, ma solo a seguito dell'accertamento della sussistenza dei crediti. Per portare a termine tali indagini possono trascorrere anche 5 anni. Al contrario la **procedura semplificata** di cui all'art. 258 del T.U. consente di ottenere il saldo del credito in tempi più brevi, circa 12 mesi ma con una riduzione che può variare dal 40% al 60% sul totale.

A questo fine, è necessaria, la certificazione dei crediti, ovvero l'attestazione dell'esistenza, dell'ammontare e della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Enti territoriali locali, Ministeri, società pubbliche, ASL, Autorità, etc.).

## **L'IPOTESI DEL BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO**

L'istruttoria dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2021/2025, redatto a seguito della dichiarazione di dissesto è effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come novellato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.

L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato deve riferirsi quindi all'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno del dissesto finanziario, dichiarato dal Consiglio Comunale. Dall'anno dell'ipotesi decorre il periodo di 5 anni di durata del risanamento dell'Ente dissestato fissato dall'art. 265, comma 1 del TUEL.

L'ipotesi di bilancio deve essere redatta nel rispetto dei principi e corredata dagli stessi allegati previsti per il bilancio di previsione e deve dimostrare che la manovra adottata sul fronte delle entrate e su quello delle spese, realizza un effettivo riequilibrio del bilancio ed in tal senso deve superare la valutazione del Ministero dell'Interno. Infatti, essa è redatta sulla base dei modelli ministeriali relativi al bilancio di previsione, osservando i principi del bilancio previsti dall'art. 162 del TUEL, la stessa è deliberata in pareggio finanziario complessivo (totale entrate = totale spese) e la situazione corrente, come definita dall'art. 162, comma 6 del TUEL, non può presentare un disavanzo. In caso di esito negativo si applica la procedura, prevista dall'art. 141, comma 1, lett. a) del TUEL, di scioglimento del Consiglio dell'Ente. L'ipotesi di bilancio basa, quindi, il riequilibrio principalmente sull'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Le azioni relative all'attivazione delle entrate proprie sono riportate all'art. 251 del TUEL.

La manovra di attivazione delle entrate proprie non può limitarsi alla sola determinazione delle aliquote e tariffe al massimo consentito dalla legge, ma deve riferirsi, anche, alle successive fasi dell'entrata effettiva quali l'accertamento e la riscossione coattiva. L'Ente, infatti, a norma dell'art. 259, comma 3 del TUEL, deve riorganizzare i servizi di acquisizione delle entrate, adottando i relativi provvedimenti, al fine di eliminare l'evasione e assicurare il reale accertamento e l'effettiva riscossione delle entrate proprie.

Sul fronte delle spese l'Ente è tenuto a compiere una rigorosa rivisitazione delle spese correnti, procedendo, preliminarmente, alla riorganizzazione degli uffici delle entrate con i criteri di efficienza, eliminando sprechi, inefficienze e diseconomie. Pertanto, deve rivedere le dotazioni finanziarie eliminando o, quantomeno, riducendo, ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. Nello stesso tempo l'Ente dovrà poi verificare la situazione economico finanziaria degli organismi partecipati.

Anche le spese del personale sono oggetto di valutazione critica. Sussiste l'obbligo di rideterminare la dotazione organica dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale in servizio che risulti in soprannumero rispetto al rapporto medio dipendenti/popolazione. Per tutta la durata del periodo di risanamento non è consentito variare in aumento la dotazione organica rideterminata (art. 259, comma 6 del TUEL). Preliminarmente si sottolinea che, ai fini del risanamento dell'Ente, nella stesura dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata ritenuta essenziale l'applicazione delle norme vigenti in materia di bilancio per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e ss. del TUEL con particolare attenzione ai seguenti commi dell'art. 259 del citato TUEL.

Alla luce di quanto sopra risulta chiaro che l'ipotesi di bilancio realizza l'equilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Le misure da adottare obbligatoriamente con valore vincolante degli organi esecutivi e gestionali dell'Ente sono:

a) Aumento delle imposte e tasse ed altre entrate proprie;

b) Aumento della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale con aumento delle tariffe; c) Riduzione delle Spese correnti;

d) Azione più incisiva ed efficace nell'accertamento dei tributi e delle tasse.

Pertanto, tenuto conto che la contabilità finanziaria dell'Ente locale deve rispondere a tutti i principi previsti dagli artt. 151 e 162 del TUEL (unità, annualità, universalità, integrità, pareggio finanziario, pubblicità e il rispetto degli altri principi contabili introdotti con la c.d. nuova contabilità armonizzata - D. Lgs. 118/2011 e s. m. i. -).

L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per le annualità 2021/2025 deve rispondere ai principi di equilibrio, veridicità e congruità delle risultanze contabili, ossia:

### **Equilibri di bilancio**

- Equilibrio di parte corrente (Entrate correnti dei titoli I+II+III = Spese correnti + quote di prestiti o mutui in scadenza);
- Pareggio Finanziario (Entrate di competenza = Spese di competenza);
- Equivalenza dei servizi per c/terzi;
- Equilibrio fonti/impieghi (ad ogni spesa in c/capitale devono corrispondere uno o più stanziamenti di entrata indicanti le relative fonti di finanziamento).

### **Veridicità**

- Nei documenti previsionali devono essere evitate sopravvalutazioni delle entrate o sottovalutazioni delle spese. La veridicità delle entrate e delle spese correnti deve essere supportata dall'andamento storico delle stesse evitando l'iscrizione di entrate dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio ove le previsioni di spesa sono iscritte in bilancio per l'importo reale che si ritiene di dover sostenere. Per le spese in conto capitale è sufficiente dimostrarne la coerenza rispetto alle fonti disponibili o la capacità di indebitamento nel caso in cui si intenda ricorrere al credito.

### **Congruietà**

- Nei documenti previsionali relativamente alle entrate le aspettative di acquisizione delle risorse devono essere fondate su accurate analisi di andamenti storici. Per le spese, simmetricamente, si parla di congruità e deve essere valutata rispetto agli obiettivi definiti dagli organi di governo.

Entrando nel merito dell'analisi economico-finanziaria essa si deve basare su una serie di indici di bilancio, sia dal lato delle entrate, sia dal lato delle spese, allo scopo di verificarne la solidità finanziaria, in relazione agli investimenti previsti ed attuabili, tenendo conto della tendenza storica e prospettica.

L'analisi delle entrate del bilancio di un Ente Locale rappresenta l'operazione prioritaria e fondamentale per valutare la capacità di gestione ordinaria e straordinaria. In particolare, per poter

analizzare la situazione economico-finanziaria dell'Ente è necessario partire dall'ultimo rendiconto di gestione approvato dal Consiglio Comunale.

#### **Caratteristiche di un bilancio stabilmente riequilibrato:**

1. Continuità e stabilità: l'equilibrio deve essere mantenuto non solo nel breve periodo, ma anche in prospettiva, evitando di creare nuovi disavanzi
2. Capacità di coprire spese e investimenti: l'ente deve essere in grado di coprire le proprie spese correnti e gli investimenti senza ricorrere a nuove fonti di debito insostenibili.
3. Rispetto dei vincoli normativi: devono essere rispettati i vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa, come ad esempio il pareggio di bilancio.
4. Riduzione del debito pregresso: l'ente deve aver attuato un piano efficace di riduzione del debito pregresso, eliminando o riducendo significativamente i debiti fuori bilancio e i residui passivi.

#### **Strategie per raggiungere e mantenere l'equilibrio**

- Il raggiungimento di un bilancio stabilmente riequilibrato implica solitamente l'adozione di misure sia strutturali che straordinarie:
- Taglio delle spese non essenziali: riduzione delle spese correnti, concentrandosi su quelle non indispensabili.
- Aumento delle entrate: rafforzamento della capacità di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.
- Efficienza nella gestione: miglioramento dell'efficienza nella gestione delle risorse e degli investimenti, per evitare sprechi.
- Piani di alienazione di beni: dismissione di beni patrimoniali non strategici per ricavare entrate straordinarie.

#### **Azioni Correttive che saranno introdotte:**

- Aumento delle Entrate: come revisione delle tasse locali, introduzione di nuove imposte o miglioramento del recupero dei crediti.
- la riorganizzazione dei servizi, riduzione del personale, tagli alle spese superflue e ottimizzazione dei costi.
- rinegoziazione o ristrutturazione del debito, per dilazionare i pagamenti e riduzione dell'onere del debito annuale.
- Efficienza Operativa: includere interventi per migliorare l'efficienza nella gestione e ridurre sprechi, come l'implementazione di sistemi digitali per il controllo delle spese o la gestione del personale.

## Controlli e monitoraggi

- Per garantire il mantenimento dell'equilibrio, l'ente deve stabilire:
- Piani pluriennali di riequilibrio: documenti programmatici che descrivono le azioni previste per il mantenimento dell'equilibrio.
- Monitoraggio periodico: controllo costante della situazione finanziaria per intervenire tempestivamente in caso di segnali di squilibrio.
- Rendicontazione trasparente: comunicazione chiara e trasparente ai cittadini e agli organi di controllo.

## CONCLUSIONI

La predisposizione dell'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato, quindi, come per l'attività finanziaria in generale, deve basarsi sui principi cardine della legalità, veridicità e correttezza. Da ciò ne deriva che la contabilità finanziaria di un Ente Locale deve altresì basarsi su altri principi cardini citati in precedenza, ossia: Equilibri di Bilancio; Pareggio Finanziario; Equilibrio tra accertamenti e impegni (a ogni spesa deve corrispondere uno o più stanziamenti di entrata); rispetto della Veridicità e della Congruità.

In riferimento al principio della Veridicità, nei documenti previsionali devono essere evitate sopravvalutazioni di entrate o sottovalutazione di spese. La veridicità delle entrate e delle spese correnti deve essere supportata dall'andamento storico delle stesse. È vitata l'iscrizione di entrate dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio e le previsioni di spesa sono state iscritte in bilancio per l'importo reale che si ritiene di dover sostenere. Per le spese in conto capitale è necessario ricostruire i vincoli e dimostrarne la loro coerenza rispetto alle fonti disponibili o la capacità di indebitamento nel caso in cui si ricorre al credito, qualora vi fosse un disordine contabile e/o la non corretta imputazione delle entrate e delle spese.

In relazione al principio della Congruità, nei documenti previsionali relativamente alle entrate le aspettative di acquisizione delle risorse devono essere fondate su accurate analisi di andamenti storici. Per le spese, simmetricamente, la congruità deve essere valutata rispetto agli obiettivi definiti dagli organi di governo.

Certamente la manovra di riequilibrio adottata con l'ipotesi di bilancio dovrà diventare effettiva e durevole per gli esercizi finanziari successivi, in modo tale da assicurare all'Ente un equilibrio stabile e strutturale che eviti per il futuro il ripetersi di situazioni debitorie o di disavanzo.

Raddusa il 14/11/2024

  
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda